



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

SERVIZIO GARU

Alla Giunta Esecutiva
dell'Unione
Sede

Alle Giunte Municipali di Massa Marittima, Montieri,
Monterotondo Marittimo e Roccastrada
Loro Sedi

OGGETTO: relazione in ordine alla capacità di spesa di personale e alle capacità assunzionali dell'Unione e degli Enti associati

La presente relazione segue quella predisposta dallo scrivente in data 17.11.2020 ed approvata dalla Giunta Esecutiva dell'Unione con deliberazione n. 89/2020. In quella occasione è stata aggiornata la situazione del cd. "Sistema Unione/Comuni", per la prima volta delineato nella precedente deliberazione G.E. n. 67 del 12.10.2015.

Con tali specifici termini si intende il risultato complesso delle disposizioni di legge, limitazioni e vincoli esistenti in materia di personale e spese di personale e come tali norme possano attenere le singole realtà di ciascun Comune membro e dell'Unione, in raffronto ai limiti di spesa e ai requisiti per la costituzione di rapporti di lavoro a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma e possano, altresì, tra loro conciliarsi e trovare un punto di sintesi appunto nel cd. "Sistema Unione/Comuni".

L'aggiornamento del 2020 si era reso necessario per consentire all'Unione e ai Comuni aderenti alla stessa di programmare le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato in base alle proprie esigenze, tenuto conto dell'evoluzione normativa nazionale e regionale e di autorevoli pronunce della magistratura contabile che hanno fatto seguito alla citata deliberazione G.E. del 2015 e che imponevano ai Comuni membri e all'Unione, integrazioni e nuove quantificazioni dei dati di spesa e delle percentuali di personale assumibile.

La ricostruzione operata con le deliberazioni GE n. 67/2015 e n. 48/2017, poggiava sulle seguenti disposizioni:

- art. 1 c. 450 della L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che alla lett. b) stabilisce che "Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti dell'art. 14 del D.L. n.78/2010, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata";
- art. 1, comma 557 e ss. della L. 296/2006, per gli Enti sottoposti a Patto di Stabilità e il comma 562 della medesima legge, per gli Enti non sottoposti, dettanti disposizioni e parametri in materia di spesa e vincoli per le assunzioni di personale;
- L.R. n 22/2015, come modificata ed integrata con la successiva L.R. 30 ottobre 2015, n.70, di riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. Legge Delrio),





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

per effetto della quale, dal 1 gennaio 2016 sono state conferite all'Unione le funzioni in materia di Forestazione già esercitate dalle Province di Grosseto e di Livorno ed è stata attribuita, invece, alla Regione Toscana la funzione in materia di Agricoltura;

- art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, che introduce il limite di spesa per il personale a tempo determinato nel corrispondente valore del 50% (100% per gli Enti virtuosi) della spesa a medesimo titolo sostenuta nell'anno 2009;

- circolare MEF n. 9/2006 indicante la metodologia di calcolo e le voci da considerare ed escludere per l'individuazione del macroaggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dei commi 557 e 562, art. 1 L. n. 296/2006;

- i commi 5 e 5-quater dell'art. 3 del D.L. n.90/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ove sono individuate le nuove capacità assunzionali degli Enti sottoposti a Patto di Stabilità per il periodo 2014/2018, poi rettificata per il triennio 2016/2018 dall'art. 1, comma 228 della L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016);

- il comma 229 dell'art. 1 della citata Legge di Stabilità 2016 per il quale, *"a decorrere dall'anno 2016....., le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente"* ;

- deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Autonomie nn. 26, 27 e 28 del 2015.

Da rammentare, inoltre, che:

- dal 01 gennaio 2016, giusta la L.R. n 22/2015 di conferimento all'Unione di Comuni e di trasferimento alla Regione delle funzioni sopra citate, sono stati trasferiti all'Unione n. 35 operai agricolo forestali e n. 3 unità di personale EE.LL. originariamente addetti alle funzioni ed è stata trasferita alla Regione Toscana n. 1 unità di personale EE.LL. addetta alla funzione Agricoltura;

- dal 01 aprile 2015, con deliberazione G.E. n. 31 del 22.04.2015, in virtù dell'accordo sottoscritto in data 9 aprile 2015 tra i rappresentanti legali dell'Unione, dei Comuni e delle parti sindacali, sono stati trasferiti all'Unione dipendenti dei Comuni per l'esercizio di funzioni comunali associate;

- dall'adozione della deliberazione GE n. 67/2015 presso gli Enti si sono verificate cessazioni di personale a tempo indeterminato per dimissioni dal servizio non prevedibili e collocamenti a riposo per raggiunti requisiti pensionistici.

A questo sono poi seguite le seguenti norme di legge:

- nuova formulazione dell'art. 32 del TUEL, come modificato dall'art. 22 del Decreto Legge del 24/04/2017 n. 50;

- c.d. Decreto quota 100 (D.L. n. 4 del 28/01/2019);

- D.L. n. 34/2019 e successivo DM attuativo 17.03.2020 e Circolare esplicativa 1374 del 08.06.2020.

Con la relazione dell'anno 2017 sono stati rivisti i "limiti statici" stabiliti per ciascun Ente (spese di personale anno 2008 e triennio 2011/2013), in quanto non più rispondenti alle attuali realtà dei singoli Enti per effetto dei mutamenti normativi sopra indicati e delle conseguenze operative ed organizzative da essi derivanti.



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

L'operata ridefinizione dei limiti dei singoli Enti ma, soprattutto il primo tentativo di individuare limiti per il cd. "Sistema Unione/Comuni", hanno visto a proprio fondamento i seguenti principi:

a) per poter essere confrontate la spesa di personale di ciascun anno di riferimento di ogni Ente, la spesa consolidata del 2008 dell'Unione e la spesa media del triennio 2011/2013 dei Comuni, queste sono state rimodulate considerando anche le spese per aumenti contrattuali a suo tempo detratte dal complesso delle spese di personale, nell'ambito dei questionari allegati alla Relazione al Consuntivo dei medesimi anni.

Ciò in quanto dopo il 2011 (cioè dopo l'ultimo rinnovo contrattuale del Comparto Regioni/Autonomie Locali, rappresentato dal CCNL 01.03.2011 dei Segretari comunali e provinciali) e, soprattutto dopo il DL n. 90/2014 che ha introdotto rilevanti modifiche ed integrazioni al comma 557 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 (quale l'obbligo di rispettare la spesa media 2011/2013), di fatto è venuta meno la necessità di epurare le spese di personale dalle maggiori somme attribuite dai Contratti Collettivi di Comparto.

b) perché possano essere confrontate con le spese consolidate come sopra ricalcolate, le spese di personale di ciascun anno di riferimento, previste nei rispettivi bilanci di ciascun Ente devono essere quantificate in osservanza dei criteri stabiliti dalla circolare MEF n. 9/2006 ma anche in ossequio al generale principio di equità e omogeneità. E proprio per dovere di omogeneità la previsione di spesa dell'Unione di ciascun anno di riferimento deve ridursi del costo per il personale trasferito dalle Province di Grosseto e Livorno che non era presente nell'anno 2008, quantificato in € 1.315.912,00, dando così applicazione al criterio della non incidenza delle maggiori spese relative al personale riallocato nell'ambito del trasferimento delle funzioni di cui alla Legge Delrio n. 56/2014, art. 1, comma 96, lett.d), ed alla L.R. n. 22/2015, articolo 9 comma 9 per il personale provinciale trasferito all'Unione per l'esercizio della funzione della Forestazione.

L'evoluzione normativa dal 2017 ad oggi, ma soprattutto il proliferare di pronunce giurisdizionali della Corte dei Conti in materia di personale e relativa spesa e limiti assunzionali delle Unioni e dei Comuni membri (Deliberazione n. 20/2018 Sez. Autonomie, di espresso richiamo alla deliberazione n. 8/2011 Sez. Autonomie, deliberazione n. 312/2018 Sez. Lombardia, deliberazione n. 4/2019 Sez. Autonomie e ulteriori pronunce delle Sez. regionali), hanno consentito nell'anno 2020 di avere un quadro più completo ed ulteriori elementi che consentono di definire limiti di spesa e potenzialità assunzionali per tipologia di Unioni (cd. Obbligatorie, nate per espletamento di funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 14, c. 28 DL 78/2010, Miste e Unioni costituite liberamente per l'esercizio associato).

Con la propria citata relazione del 17.11.2020, approvata dalla G.E. con deliberazione n. 89/2020 sono stati ribaditi, affermati principi fondamentali per la costruzione e la tenuta dell'impianto complessivo del cd. sistema "Sistema Unione/Comuni", relativamente alle spese e alle assunzioni di personale. Si riepilogano come di seguito:

- l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere rientra sicuramente nella tipologia di Unione nata per l'esercizio associato di funzioni e servizi, costituita da Enti obbligati e altri no all'esercizio in forma associata di funzioni fondamentali; ben può dunque riconoscersi alla nostra Unione un carattere non obbligatorio. Per tale carattere dell'Unione alla stessa sono applicabili i seguenti principi:



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it



a) contenimento della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nel 2008 (ex art.1, comma 562 della L.296/2006), (la spesa deve comprendere gli oneri per il personale acquisito direttamente nonché gli oneri per il personale utilizzato dall'unione) Comma 562 confermato dall'art.1, co.762 della L.208/2015: si applica agli Enti Locali che non erano sottoposti al Patto di stabilità interno fino al 2015

b) Capacità assunzionali a tempo indeterminato:

Le Unioni devono rispettare il limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente (100% della spesa anno precedente) – (ex art.1, comma 229 L.208/2015). Alla quota si aggiungono i resti assunzionali che non sono stati utilizzati nel quinquennio antecedente.

Il personale dei Comuni trasferito alle Unioni per la gestioni di servizi e funzioni comunali delegate alle medesime Unioni, non rileva ai fini dell'erosione delle capacità assunzionali proprie dell'Unioni e ciò lo si ricava dalla lettura congiunta di:

- art. 32 del TUEL che al comma 5 espressamente statuisce che *"all'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite". Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti.....omissis...."*;

- delibera 13 aprile 2021, n. 4, della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, ove rileva che "i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale", indicati dall'articolo 32 TUEL, sono quelli di cui al comma 229 della legge n. 208/2015, disposizione non espressamente abrogata e che "costituisce norma speciale applicabile alle Unioni dei comuni quanto ai vincoli assunzionali";

- delibera 17 gennaio 2022, n. 5 della Sezione di controllo della Corte dei Conti per il Veneto: la Sezione, dopo avere ricordato il principio di diritto espresso dalla Sezione Autonomie, afferma che l'Unione, ai fini delle assunzioni, oltre a quanto disposto dal comma 229 della legge 208 del 2015 con riguardo all'articolo 32 del Tuel, può valersi degli spazi assunzionali ulteriori ceduti dai comuni "virtuosi". In questo caso, precisa la Sezione, vengono assunte dall'Unione anche le due conseguenze degli spazi assunzionali aggiuntivi, ossia: la deroga ai commi 557 e 562 e la possibilità di adeguamento del limite del trattamento accessorio. Rimane inteso che dette assunzioni potranno avvenire a condizione che i comuni ne tengano conto come se si trattasse di maggiore spesa propria, quindi rinunciando corrispondentemente al proprio spazio assunzionale.

Ai Comuni è invece applicabile la normativa introdotta dal D.L. n. 34/2019 e successivo DM attuativo 17.03.2020 e Circolare esplicativa 1374 del 08.06.2020, che riconosce potenzialità di nuove assunzioni in virtù della capacità finanziaria del Comune e del livello di virtuosità del medesimo, rilevati dall'ultimo rendiconto di gestione approvato annualmente.

c) verifica del rispetto dei vincoli specifici degli Enti che associano le funzioni che deve essere fatta seguendo il criterio del "ribaltamento" della quota riferibile all'Ente di cui si sta valutando il rispetto dei vincoli

Criterio del ribaltamento – Corte dei Conti, Sez- Aut., delibera n. 08/2011

La sezione autonomie ha affermato che la gestione associata dei servizi propri dei singoli Comuni, mediante conferimento degli stessi ad una Unione, è idonea a realizzare obiettivi di contenimento della spesa e di maggiore efficienza ed efficacia. Circostanza che induce a concludere che il contenimento dei costi del personale dei Comuni debba essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall'Unione dei Comuni; puntualizza che la quota parte della spesa di personale dell'Unione, riferibile al Comune che vi partecipa, deve essere imputata dallo stesso Comune ai fini del rispetto del limite di cui al co.557 L.296/2006 e ss.mm.ii.

L'applicazione concreta di tale criterio e l'imputazione ai Comuni della quota di spesa di personale proprio dell'Unione o ad essa trasferito o comunque dalla stessa utilizzato in comando o utilizzo parziale a tempo determinato ex art. 23 CCNL 2022 (in precedenza art. 14 CCNL 2004), assicura non solo il rispetto del dettato del comma 5 dell'art. 32 del TUEL avuto riguardo alle spese di personale dell'intero sistema "Unione/Comuni" ma garantisce che i Comuni non utilizzino per nuove assunzioni gli spazi occupazionali creati dal personale trasferito alle Unioni, dato che la delega di funzioni e servizi in capo all'Unione ha comportato per loro la riduzione certa di entrate e l'accollo comunque di una parte delle spese di personale sostenute dall'Unione per il funzionamento dei servizi associati. Di fatto, per i Comuni in sede di rendiconto consuntivo rileveranno inferiori entrate e comunque spese di personale da rimborsare all'Unione, così riducendo la percentuale di possibile incremento delle spese di personale fino al 2025 come prevista in tabelle dal DM. 17.03.2020 e pertanto si viene a neutralizzare la ipotetica possibilità dei Comuni di utilizzo delle capacità assunzionali derivanti dai risparmi per il personale trasferito all'Unione, così rispettando il precetto statuito dalla citata delibera della Sezione regionale di controllo del Veneto *"Rimane inteso che dette assunzioni potranno avvenire a condizione che i comuni ne tengano conto come se si trattasse di maggiore spesa propria, quindi rinunciando corrispondentemente al proprio spazio assunzionale"*.

c) Rapporti di lavoro flessibile

Se l'Unione è in regola con gli obblighi di contenimento della spesa previsto dal comma 562 sopracitato, può stipulare contratti flessibili entro il limite del tetto della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità (ex art.9, comma 8, del dl 78/2010). In caso contrario scatta il limite del 50% di quella sostenuta nel 2009. Nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., sono inclusi: t. det., contratti di somministrazioni, lavoro accessorio, contratti di formazione e lavoro, collaborazioni coordinate e continuative, tirocini; tra tali voci vanno incluse anche gli oneri per le integrazioni salariali dei lavoratori socialmente utili e quelli per il ricorso alla utilizzazione di personale di altri enti locali di cui al comma 557 della l.311/2014. Al contrario vanno esclusi gli oneri per il personale in convenzione, per i dipendenti in comando e per quelli finanziati integralmente dalla Unione europea e/o da privati. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste gli oneri per il ricorso all'art.110 comma 1 del TUEL, ovvero per i posti vacanti in dotazione organica, mentre vanno inclusi quelli facenti capo all'art.110 comma 2 del TUEL, ovvero quelli extra dotazione organica.

Per omogeneizzare i dati e renderli conformi alle previsioni di legge e agli utilizzi richiesti per una sana e d efficiente gestione del spese e delle assunzioni di personale nel sistema "Unione/Comuni", con la propria precedente relazione del 2020 sono stati ribaditi i "limiti statici" di spesa dell'Unione e dei Comuni come segue:

LIMITI ex commi 557 e 562 dell'art. 1 L. 296/2006



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

UNIONE

Spesa 2008	€ 2.621.938,17 (compresa spesa operai agricolo forestali) +
Aumenti contrattuali da aggiungere	€ 54.407,92
TOTALE	€ 2.676.346,09

NUOVA SPESA 2008 per confronto Anno 2021 e s.s.

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Spesa Media 2011/2013 dichiarata nella Relazione al consuntivo	€ 2.031.109,42 +
Media 2011/2013 Aumenti contrattuali da aggiungere	€ 306.066,06
TOTALE	€ 2.337.175,48

NUOVA MEDIA 2011/2013 per confronto Anno 2021 e ss.

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Spesa Media 2011/2013 dichiarata nella Relazione al consuntivo	€ 522.669,07
Media 2011/2013 Aumenti contrattuali da aggiungere	Già compresi
TOTALE	€ 522.669,07

NUOVA MEDIA 2011/2013 per confronto Anno 2021 e ss.

COMUNE DI MONTIERI



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537
Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it
e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it
PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it



Spesa Media 2011/2013 dichiarata nella Relazione al consuntivo	€ 428.122,65+
Media 2011/2013 Aumenti contrattuali da aggiungere	€ 51.672,66
TOTALE	€ 479.795,31

NUOVA MEDIA 2011/2013 per confronto Anno 2021 e ss.

COMUNE DI ROCCASTRADA

Spesa Media 2011/2013 dichiarata nella Relazione al consuntivo	€ 2.352.162,00
Media 2011/2013 Aumenti contrattuali da aggiungere	Già compresi
TOTALE	€ 2.352.162,00

NUOVA MEDIA 2011/2013 per confronto Anno 2021 e ss.

Dal 2020 ad oggi, inoltre, si sono concretizzati i trasferimenti di personale dei comuni in precedenza addetti ai servizi e alle funzioni delegate all'Unione e da questa gestiti in forma associata.

In realtà il trasferimento di circa 15 unità di personale (da Roccastrada, dal Comune di Massa Marittima e da quello di Monterotondo Marittimo), non ha comportato un aumento della spesa di personale dell'Unione dal momento che tutti i dipendenti provenivano da un periodo di comando di 1 o 2 anni, durante i quali l'Unione aveva indirettamente sostenuto integralmente la spesa degli stessi dipendenti, rifondendola ai Comuni titolari del rapporto di lavoro, salvo poi ripartire la medesima spesa tra le gestioni associate e quindi poi su tutti gli Enti del sistema "Unione/Comuni". La spesa del personale ormai tutto sottoposto a rapporto di lavoro e rapporto di servizio con l'Unione, addetto alle gestioni associate, è con il medesimo criterio imputata a tutti gli Enti.

E proprio ciascuno degli Enti ha adottato la propria programmazione delle assunzioni 2023/2025 in attesa di acquisire maggiori chiarimenti normativi ed orientamenti applicativi ed operativi in

materia di PIAO, ove confluiranno alcune specifiche programmazioni degli Enti, fra le quali anche il PTFP.

Nello scorso mese di novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali ed è stata data immediata e tempestiva applicazione alle disposizioni in esso contenute relativamente agli incrementi stipendiali a regime dal mese di dicembre corrente.

Conseguentemente, per ognuno degli Enti e in considerazione dello stato occupazionale attuale, quello futuro certo e in previsione e dei mutati importi degli stipendi tabellari dei dipendenti, lo scrivente Servizio GARU ha predisposto le previsioni di spesa di personale anni 2023/2025 dell'Unione e di ciascun Comune membro. Quindi ha provveduto a calcolare le spese di personale rilevanti ex commi 557 e 562 dell'art. 1 L. 296/2006 (secondo i principi e dei criteri illustrati nella presente relazione), con aggiunta della ripartizione pro-quota della spesa di personale addetto alle gestioni associate (sia personale proprio dell'Unione che personale in posizione di comando o convenzione ex art. 23 CCNL 2022 (in precedenza art 14 CCNL 2004), quantificata e ripartita tra tutti gli Enti nel rispetto delle disposizioni delle deliberazioni della G.E. n. 69/2020 e 83/2020, secondo le indicazioni di cui ai progetti operativi gestionali dei servizi comunali associati, approvati con le deliberazioni della G.E. dalla n. 55 alla n. 63 del 22.09.2020 e s.m.i..

Il risultato è indicato nelle seguenti tabelle:

UNIONE

ANNO 2023				
Aggregato spesa di personale (compreso comandi in entrata)	A detrarre spesa voci escluse Circolare n. 9/2006 e spese assunzioni ex artt. 4 e 5 Decreto 17.03.2020	A detrarre spesa personale addetto Gestioni Associate	A sommare quota personale addetto Gestioni Associate (cd. "Ribaltamento")	TOTALE
€ 3.016.814,85	€ 27.219,33*	€1.687.388,83	€ 418.743,11	€ 1.720.949,80**
ANNO 2024				
Aggregato spesa di personale (compreso comandi in entrata)	A detrarre spesa voci escluse Circolare n. 9/2006 e spese assunzioni ex artt. 4 e 5 Decreto 17.03.2020	A detrarre spesa personale addetto Gestioni Associate	A sommare quota personale addetto Gestioni Associate (cd. "Ribaltamento")	TOTALE

€ 3.030.656,74	€ 27.219,33*	€ 1.714.940,51	€ 415.120,90	€ 1.703.617,80**
ANNO 2025				
Aggregato spesa di personale (compreso comandi in entrata)	A detrarre spesa voci escluse Circolare n. 9/2006 e spese assunzioni ex artt. 4 e 5 Decreto 17.03.2020	A detrarre spesa personale addetto Gestioni Associate	A sommare quota personale addetto Gestioni Associate (cd. "Ribaltamento")	TOTALE
€ 3.030.656,74	€ 27.219,33*	€ 1.715.240,50	€ 415.270,90	€ 1.703.467,81**

*spesa personale L. n. 68/1999

** cui deve aggiungersi spesa prevista in bilancio per operai agricolo forestali, **depurata** del costo per il personale trasferito dalle Province di Grosseto e Livorno nell'anno 2026, che non era presente nell'anno 2008, quantificato in **€ 1.315.912,00.**

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

ANNO 2023				
Aggregato spesa di personale	A detrarre spesa voci escluse Circolare n. 9/2006 e spese assunzioni ex artt. 4 e 5 Decreto 17.03.2020	A detrarre spesa personale addetto Gestioni Associate	A sommare quota personale addetto Gestioni Associate (cd. "Ribaltamento")	TOTALE
€ 1.938.108,20	€ 133.660,98*	€ 11.172,80	€ 481.696,48	€ 2.274.970,90
ANNO 2024				
Aggregato spesa di personale	A detrarre spesa voci escluse Circolare n. 9/2006 e spese assunzioni ex	A detrarre spesa personale addetto Gestioni	A sommare quota personale addetto Gestioni Associate (cd.	TOTALE

	artt. 4 e 5 Decreto 17.03.2020	Associate	“Ribaltamento”	
€ 1.945.658,20	€ 133.660,98*	€ 11.172,80	€ 494.164,48	€ 2.294.988,90
ANNO 2025				
Aggregato spesa di personale	A detrarre spesa voci escluse Circolare n. 9/2006 e spese assunzioni ex artt. 4 e 5 Decreto 17.03.2020	A detrarre spesa personale addetto Gestioni Associate	A sommare quota personale addetto Gestioni Associate (cd. “Ribaltamento”)	TOTALE
€ 1.960.758,20	€ 133.660,98*	€ 11.172,80	€ 494.218,78	€ 2.310.143,20

*Di cui:

- € 68.622,14 spesa personale L. n. 68/1999

- € 65.038,84 per N. 2 assunzioni di Cat. C1 nel 2020 (una il 01.09 e l'altra il 16.09) – spesa esclusa ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17.03.2020

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

ANNO 2023				
Aggregato spesa di personale	A detrarre spesa voci escluse Circolare n. 9/2006 e spese assunzioni ex artt. 4 e 5 Decreto 17.03.2020	A detrarre spesa personale addetto Gestioni Associate	A sommare quota personale addetto Gestioni Associate (cd. “Ribaltamento”)	TOTALE
€ 603.152,00	€ 165.397,91	€ 64.127,00	€ 141.757,60	€ 515.384,69
ANNO 2024				
Aggregato spesa di	A detrarre spesa voci escluse	A detrarre spesa	A sommare quota personale addetto	TOTALE

personale	Circolare n. 9/2006 e spese assunzioni ex artt. 4 e 5 Decreto 17.03.2020	personale addetto Gestioni Associate	Gestioni Associate (cd. "Ribaltamento")	
€ 607.335,00	€ 165.397,91	€ 64.127,00	€ 144.589,22	€ 522.399,31
ANNO 2025				
Aggregato spesa di personale	A detrarre spesa voci escluse Circolare n. 9/2006 e spese assunzioni ex artt. 4 e 5 Decreto 17.03.2020	A detrarre spesa personale addetto Gestioni Associate	A sommare quota personale addetto Gestioni Associate (cd. "Ribaltamento")	TOTALE
€ 607.335,00	€ 165.397,91	€ 64.127,00	€ 144.608,72	€ 522.418,81

* N. 3 assunzioni di Cat. C1 Amm.vo nel 2020 (di cui una poi sostituita nel 2022); N. 1 assunzione di Cat. C1 Tecnico nel 2021 (poi sostituita nel 2022); N. 1 assunzione di cat. C1 Amm.vo nel 2022 (sostituito in previsione di bilancio 2023 con 1 Operaio B3) N. 1 assunzione di Cat. D1 Amm.vo nel 2022 - Spese escluse ai sensi dell'art. 7 del decreto 17.03.2020

COMUNE DI MONTIERI

ANNO 2023				
Aggregato spesa di personale	A detrarre spesa voci escluse Circolare n. 9/2006 e spese assunzioni ex artt. 4 e 5 Decreto 17.03.2020	A detrarre spesa personale addetto Gestioni Associate	A sommare quota personale addetto Gestioni Associate (cd. "Ribaltamento")	TOTALE
€ 540.516,58	€ 221.535,19*	€ 18.697,50	€ 140.496,62	€ 440.780,51

ANNO 2024				
Aggregato spesa di personale	A detrarre spesa voci escluse Circolare n. 9/2006 e spese assunzioni ex artt. 4 e 5 Decreto 17.03.2020	A detrarre spesa personale addetto Gestioni Associate	A sommare quota personale addetto Gestioni Associate (cd. "Ribaltamento")	TOTALE
€ 556.582,58	€ 221.535,19*	€ 18.697,50	€ 143.261,78	€ 459.611,67
ANNO 2025				
Aggregato spesa di personale	A detrarre spesa voci escluse Circolare n. 9/2006 e spese assunzioni ex artt. 4 e 5 Decreto 17.03.2020	A detrarre spesa personale addetto Gestioni Associate	A sommare quota personale addetto Gestioni Associate (cd. "Ribaltamento")	TOTALE
€ 556.582,58	€ 221.535,19*	€ 18.697,50	€ 143.281,28	€ 459.631,17

*Di cui:

- € 28.615,62 rimborso spesa comando COESO SdS;
- € 119.419,57 per N. 1 assunzione di Cat. C1 Tecnico nel 2020; N. 1 assunzione di Cat. C1 Tecnico a 18h. sett.li nel 2021; N. 1 assunzione di Cat. D1 Tecnico nel 2021; N. 1 assunzione di Cat. D1 Amm.vo nel 2022– spesa esclusa ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17.03.2020;
- € 73.500,00 somma rimborsata da privati (Soc. Sindyal)

COMUNE DI ROCCASTRADA

ANNO 2023				
Aggregato spesa di personale	A detrarre spesa voci escluse Circolare n. 9/2006 e spese assunzioni ex artt. 4 e 5 Decreto 17.03.2020	A detrarre spesa personale addetto Gestioni Associate	A sommare quota personale addetto Gestioni Associate (cd. "Ribaltamento")	TOTALE

€ 1.630.225,13	€ 213.172,70*	0	€ 504.695,02	€ 1.921.747,45
ANNO 2024				
Aggregato spesa di personale	A detrarre spesa voci escluse Circolare n. 9/2006 e spese assunzioni ex artt. 4 e 5 Decreto 17.03.2020	A detrarre spesa personale addetto Gestioni Associate	A sommare quota personale addetto Gestioni Associate (cd. "Ribaltamento")	TOTALE
€ 1.666.375,13	€ 213.172,70*	0	€ 517.804,13	€ 1.971.006,56
ANNO 2025				
Aggregato spesa di personale	A detrarre spesa voci escluse Circolare n. 9/2006 e spese assunzioni ex artt. 4 e 5 Decreto 17.03.2020	A detrarre spesa personale addetto Gestioni Associate	A sommare quota personale addetto Gestioni Associate (cd. "Ribaltamento")	TOTALE
€ 1.691.375,13	€ 213.172,70*	0	€ 517.860,83	€ 1.996.063,26

*Di cui:

- € 83.666,00 rimborso spesa comando e Segreteria convenzionata;
- € 96.987,28 spesa personale L. n. 68/1999
- € 32.519,42 per N. 1 assunzione di Cat. C1 Tecnico nel 2022– spesa esclusa ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17.03.2020;

Dal confronto dei dati emerge il rispetto per il triennio 2023/2025, da parte di ciascun Ente, dei limiti statici cui è sottoposto (ai sensi di cui ai citati commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296) così come sopra ricalcolati allo scopo. E allo stesso tempo è assicurata la tenuta del cd. "Sistema Unione/Comuni", in quanto l'applicazione a tutti gli Enti del principio del c.d. "ribaltamento" pro quota del costo del personale dell'Unione o comunque dalla stessa utilizzato per le gestioni associate, non compromette il rientro dei medesimi Enti nei limiti.

Per quanto concerne, invece, le capacità assunzionali dei singoli Enti, la normativa di cui al D.L. n. 34/2019 e successivo DM attuativo 17.03.2020 e Circolare esplicativa 1374 del 08.06.2020, ha



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

portato e continuerà a portare fino al 2025 ad una programmazione delle assunzioni dei Comuni secondo “criteri” di virtuosità legati al rapporto tra spese di personale e entrate correnti.

Per l’Unione, invece, vale ancora il comma 229 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 che consente alle stesse di assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100 % della spesa di personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

I Comuni e l’Unione hanno provveduto e stanno provvedendo ad adottare i Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale 2023/2025 in conformità alla normativa ad essi applicabile.

La disamina di cui alla presente relazione deve consentire alle singole Amministrazioni di valutare le concrete possibilità di future operazioni sul personale e declinarle, così, nella programmazione degli anni a venire, fermo restando le effettive disponibilità di bilancio e tutti gli altri limiti in materia e in considerazione dei servizi e delle attività rimanenti in capo agli Enti.

Di conseguenza tutti gli Enti facenti parte del c.d “Sistema Unione/Comuni” dovranno quantificare la propria spesa di personale per ciascun anno di riferimento, tenuto anche conto del principio del cd. “ribaltamento” pro quota del costo del personale dell’Unione o comunque dalla stessa utilizzato per le gestioni associate.

Tanto si rappresenta per i provvedimenti di competenza

Cordiali saluti,

Massa Marittima lì 12.12.2022

Il Responsabile
f.to Dott. Emiliano Puntarello

firmato digitalmente

